

just. 1064/17



Ordine degli Avvocati di Monza



Tribunale di Monza

PROTOCOLLO D'INTESA

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL SETTORE CIVILE

PROTOCOLLO LIQUIDAZIONE COMPENSI A FAVORE DEI DIFENSORI DELLE PARTI AMMESSE AL BENEFICIO

Monza, 28.6.2017

Premesso che l'adozione di prassi condivise tra giudici e avvocati, nel rispetto della disciplina vigente, favorisce un corretto e celere funzionamento del processo anche in materia di Patrocinio a spese dello Stato,

tra il Tribunale di Monza e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Monza si condivide quanto segue, in esito alle modifiche normative introdotte con L. 28.12.2015 n.208, impegnandosi entrambi a costante monitoraggio onde verificare rispetto ed efficacia delle suddette previsioni, al fine di possibili correttivi migliorativi e conformi a legge.

- Il comma 3bis dell'art. 83 DPR 115 (inserito dalla L.208/15 a decorrere dal 1° gennaio 2016), dispone che la liquidazione delle spese al difensore avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase o il grado del processo, o comunque all'atto della cessazione dall'incarico. In forza del suddetto dettato normativo, si raccomanda che i soggetti interessati provvedano a depositare istanza di liquidazione compensi e rimborso spese, corredata dei documenti di cui infra, contestualmente all'ultimo atto che precede la definizione del processo, e ciò sia per assicurare tempestività e completezza degli adempimenti, sia per scongiurare possibili pronunce di inammissibilità dell'istanza tardivamente depositata, ancorchè si profili quale orientamento di minoranza nell'ambito del Tribunale di Monza (orientamento viceversa recepito in altre sedi giudiziarie).
- E' necessario che tutte le istanze vengano presentate con modalità telematica, trattandosi di atti endoprocessuali, salve le eccezioni stabilite dalla legge (art. 16 bis n.8 D.L. n.179/2012 e succ. modd.).



- Al fine di rendere omogenei i criteri di liquidazione si farà ricorso a modulo di istanza predefinito (in Allegato), che indica i documenti da produrre. L'istanza telematica sarà portata all'attenzione del magistrato in Consolle, e comparirà sia nella schermata del singolo procedimento, sia nella sezione "*Atti e istanze da esaminare*".
- Anche il decreto di liquidazione dovrà effettuarsi su modello standard, da inserire nel sistema "consolle" e quindi idoneo all'acquisizione informatica da parte dell'Ufficio Spese di Giustizia, competente per i pagamenti.
- Gli ambiti di controllo circa la sussistenza e permanenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio (salvo specifiche emergenze nel corso del processo), si stimano assolti ove le dichiarazioni sostitutive di certificazione reddituali, quali presentate dagli interessati, siano state trasmesse all'ufficio finanziario competente (artt. 79 e 127 DPR n.115/02), e, nel caso in cui i procedimenti si protraggano oltre il triennio, vengano presentate dichiarazioni sostitutive aggiornate (venendo parimenti trasmesse all'ufficio finanziario, salvo siano corredate di dichiarazione fiscale su modello Ag.Entrate), prevedendosi che, in mancanza, venga rivolta dal giudice all'ufficio finanziario richiesta di verifica della permanenza delle condizioni reddituali legittimanti il beneficio, riservando ogni pronuncia in esito alla risposta di detto ufficio (risposta che potrà pervenire verosimilmente entro 60 giorni, per quanto appreso presso l'Agenzia delle Entrate di Monza, cui il presente Protocollo viene inoltrato per conoscenza).

Alla luce di quanto sopra, si riportano le seguenti previsioni di dettaglio.

Tempistica da rispettare per il deposito dell'istanza telematica di liquidazione

- 1) Per le cause spedite a sentenza ex art.190 c.p.c.: entro il termine di scadenza del deposito delle conclusionali e/o repliche;
- 2) Per le cause con discussione orale ex art.281 sexies c.p.c. e 429 c.p.c.: entro il termine eventualmente assegnato dal giudice per il deposito di note intermedie, e comunque almeno 5 giorni prima dell'udienza di discussione;
- 3) Per le cause con discussione ex art. 281 quinquies c.p.c., entro l'udienza di discussione;
- 4) Per le cause decise con rito camerale all'esito di discussione e per le cause conciliate in udienza, il giudice si riserverà di provvedere all'esito di deposito telematico di istanza del difensore, da presentare entro 5 giorni dall'udienza;
- 5) Per i decreti ingiuntivi, all'atto del deposito del ricorso;
- 6) Per i provvedimenti interinali o anticipatori (ad esempio ricorsi c.d. Fornero ex L. 92/2012) e per procedimenti sommari, all'atto della discussione davanti al Giudice; in caso contrario il giudice si riserverà di provvedere all'esito di deposito telematico di istanza del difensore, da presentare entro 5 giorni dall'udienza;




- 7) Per le procedure di ATP in materia di lavoro (art. 445 bis c.p.c.) entro il termine di trenta giorni per la contestazione della perizia (in caso di contestazione si applicano le norme di avvio del giudizio ex art. 445 bis ultimo comma).

Documenti da allegare all'istanza di liquidazione

La suddetta documentazione dovrà essere depositata telematicamente in allegato all'istanza, in singoli file numerati e nominati:

- a) Copia dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e del conseguente provvedimento, nonché copia della documentazione già allegata a detta istanza, corredata di attestato del Consiglio dell'Ordine di invio della documentazione all'ufficio finanziario competente, ex art.127 DPR n.115/02,
- b) Dichiarazione del difensore, sostitutiva di certificazione ex art.46 comma 1 lett.o) DPR n.445/2000, attestante l'iscrizione nell'elenco dei difensori ex art.81 DPR n. 115/02,
- c) Dichiarazione del beneficiario, sostitutiva di certificazione ex art.46 comma 1 lett.o) DPR n.445/2000, attestante di non avere riportato condanne definitive di cui all'art.76 comma 4 bis DPR n.115/02,
- d) Per i procedimenti che, alla data di deposito dell'istanza di liquidazione compenso, risultino iscritti da più di tre anni, si produrrà altresì:
 1. Certificato di stato di famiglia aggiornato del beneficiario,
 2. Dichiarazione del beneficiario, sostitutiva di certificazione ex art.46 comma 1 lett.o) DPR 445/2000, attestante che il reddito dello stesso, sommato al reddito dei componenti della famiglia, é al di sotto dei limiti di cui all'art.76 DPR n.115/02 (tale dichiarazione sarà trasmessa all'ufficio finanziario competente, salvo sia corredata di ultima Dichiarazione dei redditi del beneficiario e dei componenti il nucleo familiare)
 3. In assenza della documentazione sub d1 e d2, il Tribunale chiederà, tramite cancelleria, sollecito accertamento all'ufficio finanziario competente (Agenzia Entrate - Ufficio Territoriale di Monza) circa la "*permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio*", ex art.127 comma 4 DPR n.115/02 (da riportarsi nell'"Oggetto" della richiesta), riservando provvedimento di liquidazione del compenso all'esito di risposta dell'Agenzia in merito alla permanenza delle condizioni (risposta che sarà resa visibile dalla cancelleria nel fascicolo telematico).
- e) In caso di procedimento nei confronti di parti contumaci, si invita ad allegare certificato anagrafico aggiornato della parte contumace, ciò al fine di velocizzare l'adempimento di cancelleria di comunicazione/notifica del decreto a detta parte.

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati
Avv. Avio Giacobelli



Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Laura Cosentini

